

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Pubblicazione di annuncio relativo a: concessione di derivazione d'acqua dallo scarico della centrale Montalto Dora I a sua volta derivante dal Fiume Dora Baltea in Comune di Montalto Dora ad uso energetico, assentita a Edison SpA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4588 del 17/09/2021:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire a Edison S.p.A. - C.F. 06722600019 P.IVA 08263330014 - con sede legale in Milano, Foro Bonaparte 31, la concessione di derivazione d'acqua dallo scarico della centrale Montalto Dora I a sua volta derivante dal F Dora Baltea in Comune di Montalto Dora in misura di litri/sec massimi 40000 e medi 29730 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 3,35 la potenza nominale media di kW 977, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare sottoscritto in data 15/09/2021 rep. n. 108, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nei provvedimenti di concessione così come indicati nella premessa del presente atto;
4. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea, dei sovracani dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
7. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città Metropolitana di Torino e Comune di Montalto Dora), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracani dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
8. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

9. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
10. che il canone e i sovracani di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 15/09/2021

"(... omissis ...)"

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni, condizioni ambientali e gli adempimenti inseriti nella Determina Dirigenziale della Città metropolitana di Torino di esclusione della Valutazione n. 313-4742 del 10/11/2020 e nei relativi allegati, oltre che nei pareri favorevoli/atti di assenso, comunque denominati, allegati al provvedimento di Autorizzazione Unica o richiamati nello stesso, pena la decadenza della concessione. In particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel parere di Aipo di cui al prot. 8612 del 26/03/2021.

Dal momento che la concessione non è soggetta all'obbligo di misurazione, dovrà essere posizionato un display esterno all'edificio centrale con l'indicazione della potenza prodotta visibile agevolmente dall'esterno.

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-10733).

Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale il rilascio del Deflusso Minimo Vitale, non è dovuto L'Amministrazione si riserva la possibilità di modificare tale indicazione a seguito della emanazione da parte della P.A. di metodologie di calcolo del DMV nei corpi idrici artificiali.

(... omissis ...)"